



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 68 DEL 27/04/2022)

OGGETTO: PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
UNITARIO DEL COMUNE DI SANT'ANTIOCO PER IL PERIODO
2022-2025 (ANNO 2022)

L'anno **2022** il giorno **27** del mese di **aprile** nella sala delle adunanze del Comune, alle ore **13:00** si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Presente / Assente
LOCCI IGNAZIO	SINDACO	Presente
AVELLINO RENATO	ASSESSORE	Assente
ESU MARIO	ASSESSORE	Presente
SPIGA ELEONORA	ASSESSORE	Presente
GARAU FRANCESCO	ASSESSORE	Presente
SERRENTI ROBERTA	ASSESSORE	Assente

Presenti: 4

Assenti: 2

Con la partecipazione del VICE SEGRETARIO FADDA MARGHERITA

Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata corredata dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lg.vo n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lg.vo n° 267/2000.



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

Proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale

Nr. 945 del 26/04/2022

Servizio o Ufficio proponente	Ufficio Tributi
Oggetto	PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO UNITARIO DEL COMUNE DI SANT'ANTIOCO PER IL PERIODO 2022-2025 (ANNO 2022)

IL SINDACO

Rilevato che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

Osservato che l'articolo 3 comma 5-quinquies del Decreto Legge n. 228 del 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25/02/2022, ha altresì stabilito che: *“A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;

Rilevato altresì che l'articolo 3 comma 5-sexiesdecies del Decreto Legge n. 228 del 2021 ha stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 è differito al 31 maggio 2022;

RILEVATO tuttavia che l'art. 13 co. 5 bis de. D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25 stabilisce che *“In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”*;

Visto l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Vista la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;

Vista la Deliberazione 459/2021/R/Rif emanata in data 26 ottobre 2021 con la quale l'Autorità ha fissato i

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del MTR-2;

Vista la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti il Piano finanziario e le modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Vista la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

Osservato, in particolare, l'articolo 7 della Deliberazione 363/2021/R/Rif che ha previsto *“7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. [...] 7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario. 7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità: a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025; [...]”*;

Rilevato che all'interno dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come *“l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”*;

Visto che l'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]”*;

Rilevato che nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare *“modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;

Osservato che l'art. 201, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 specifica che: *“Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”*;

Considerato che sul territorio del Comune di Sant'Antioco non risulta istituito l'Ente Territorialmente Competente e quindi la funzione di validazione e più in generale il ruolo degli ETC è assunto direttamente dai Comuni;

Rilevato che l'articolo 29.1 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021 disciplina che *“Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente – ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento - acquisisce, da ciascun soggetto*



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il PEF da trasmettere all'Autorità ai sensi del presente provvedimento”;

Preso atto di quanto disciplinato nella Deliberazione 363/2021/R/Rif, all'articolo 7.3 “Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1 nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2.”;

Visto il Piano Finanziario trasmesso da ultimo dal Gestore COSIR S.r.l. (Gestore delle attività di raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e dell'attività di spazzamento e lavaggio stradale) con cui è stato determinato il Piano Finanziario “grezzo” per la parte di propria competenza e contenente tutti gli elementi previsti dal MTR-2 di ARERA;

Vista la Determinazione adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario -Servizio Tributi n. 282 del 13/04/2022, in qualità di gestore della tariffa e del rapporto con gli utenti con cui è stato determinato il Piano Finanziario “grezzo” per la parte di propria competenza e contenente tutti gli elementi previsti dal MTR di ARERA;

Visto l'Allegato 2 alla Determinazione 2/DRIF/2021 di ARERA che fornisce uno schema di relazione comprendente le valutazioni dell'Ente Territorialmente Competente, disponendo tra l'altro “L'Ente territorialmente competente, rimane il soggetto responsabile dell'elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all'Autorità unitamente agli altri atti – PEF, dichiarazione/i di veridicità, delibera/e di approvazione del PEF e delle tariffe all'utenza – che complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria da sottoporre all'approvazione di competenza dell'Autorità”;

Osservato che l'articolo 28.3 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021 prevede che ***“Laddove il citato organismo competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione di cui al comma 28.1 può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli”;***

Considerato che il Comune di Sant'Antioco ricade nella casistica appena descritta e pertanto si è reso necessario individuare due distinte figure, l'una (coincidente con il Settore Finanziario servizio Tributi) deputata alla redazione del Piano Finanziario ed un'altra (coincidente con la figura del Segretario Comunale) che si è occupata della procedura di validazione dei dati trasmessi dai singoli Gestori, rilevando che i due soggetti coinvolti non sono in alcun modo sovrapponibili ma anzi contraddistinti da evidente terzietà tra le parti;

Considerate le difficoltà applicative dell'impianto regolatorio che, in continuità con la precedente metodologia, rivolgendosi genericamente agli Enti Territorialmente Competenti come soggetti diversi dall'ente locale, non ha provveduto a disciplinare regole chiare ed univoche ad uso degli uffici comunali, che permettessero una evidente attribuzione di compiti, si delinea per questo Comune la condizione di dover interpretare la disciplina contenuta nell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/Rif che si ritiene



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

comuniqué di aver integralmente applicato;

Osservato che le funzioni riservate all'Ente Territorialmente Competente, in seno all'organizzazione dell'ente, sono distinte in quanto i compiti a cui esso è chiamato non si esauriscono nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte che per la natura dell'Ente Locale non possono che spettare all'organo politico di indirizzo, nel caso specifico la Giunta Comunale, che come disposto dal D. Lgs. 267/2000, art. 48 comma 2 *"[...] compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco [...]";*

Visto che ai sensi dell'articolo 107 citato *"i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo";*

Ritenuto che la traccia di cui all'Allegato 2 alla Determinazione 2/DRIF/2021, che ai Capitoli 4 e 5 delinea l'Attività di validazione e le Valutazioni dell'Ente territorialmente competente, è funzionale alla determinazione di elementi che nel caso specifico di individuazione dell'ETC con il Comune non possono essere imputati allo stesso organo, stante la compresenza di aspetti discrezionali e di indirizzo incidenti sul livello di gettito complessivo ed aspetti connessi alla verifica tecnico-amministrativa della Gestione;

Considerato che l'attività di validazione intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori sia in relazione alle scritture contabili sia per quanto concerne il rispetto del MTR-2, è stata descritta dal Segretario Comunale con Determinazione n. 303 del 26/04/2022 e con il relativo allegato che costituisce Capitolo 4 della Relazione di accompagnamento unitaria allegata alla presente deliberazione;

Visto che tra le competenze della Giunta Comunale rientra la redazione del Capitolo 1 dello schema-tipo di Relazione di Accompagnamento al Piano Finanziario unitario 2022-2025, così come emanata con Determinazione 2/DRIF/2021, relativo alla descrizione dell'ambito tariffario di riferimento, e del Capitolo 5 comprendente le valutazioni discrezionali incidenti sul gettito complessivo;

Osservato inoltre che in aggiunta alle competenze di cui al punto precedente, la Giunta Comunale debba occuparsi altresì della predisposizione di una relazione di accompagnamento unitaria, comprendente i Capitoli 1 e 5 di propria competenza, i Capitoli 2 e 3 redatti da ciascun gestore e il Capitolo 4 di competenza del Segretario Comunale;

Osservato che con Delibera n. 63 del 13/04/2022, la scrivente Giunta Comunale ha previsto che la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani nel Comune di Sant'Antioco sia ricompresa nello schema regolatorio I di cui all'art. 3 del succitato TQRIF;

Rilevato altresì che sulla base di quanto stabilito dall'art. 28.2 del citato Allegato A, l'organismo competente, ovvero l'Ente Territorialmente Competente, verifica il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

Osservato che l'esito di tale verifica, che sarà successivamente comunicato ai soggetti gestori, è stato valutato positivamente;

Rilevato che la relazione allegata alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale contiene tutti gli elementi descrittivi necessari all'individuazione degli elementi di indirizzo attribuiti all'Ente Territorialmente Competente;

Vista la deliberazione della G.C. n° 1 del 20/01/2022 con la quale è stato approvato il PEG per l'anno 2022

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 48 comma 2 e 107;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

DELIBERA

1. di approvare la relazione in allegato (Allegato 1) alla presente delibera che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente tutti gli elementi descrittivi necessari all'individuazione degli elementi di indirizzo attribuiti all'Ente Territorialmente Competente;
2. di approvare il tool unitario (Allegato 2) comprendente i dati di tutti i gestori coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti del Comune di Sant'Antioco, così come descritti nei paragrafi 2 e 3 redatti a cura dei diversi Gestori;
3. di rinviare al Consiglio Comunale la documentazione approvata con la presente Deliberazione affinché lo stesso possa adottarla e determinare le tariffe della TARI 2022 sulla base delle risultanze emergenti;
4. di trasmettere ad ARERA, entro 30 giorni dall'adozione della deliberazione di approvazione delle tariffe TARI 2022 il piano economico finanziario validato, costituito dalla documentazione di cui ai precedenti punti 1, 2 e dalle dichiarazioni di veridicità trasmesse dai legali rappresentanti dei diversi Gestori, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli a partire dai format resi disponibili sul sito dell'Autorità.

redattore: LAI BEATRICE

IL SINDACO

LOCCI IGNAZIO

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

IL SINDACO
LOCCI IGNAZIO

IL VICE SEGRETARIO
FADDA MARGHERITA

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO PER L'AMBITO TARIFFARIO DEL COMUNE DI SANT'ANTIOCO

Allegato 2 - Determinazione n. 2/2021/R/Rif ARERA

Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

Sommario

1. Premessa.....	3
1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario.....	5
1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario.....	5
1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato.....	5
1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario.....	6
1.5 Altri elementi da segnalare.....	6
A2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore COSIR S.r.l.....	7
A3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore COSIR S.r.l.....	7
B2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Comune di Sant'Antioco.....	7
B3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Comune di Sant'Antioco.....	7
4. Attività di validazione.....	8
5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente.....	9
5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	9
5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività.....	10
5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale).....	11
5.1.3 Coefficiente C116.....	12
5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità.....	12
5.2.1 Componente previsionale CO116.....	12
5.2.2 Componente previsionale CQ.....	13
5.2.3 Componente previsionale COI.....	13
5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni.....	14
5.4 Valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	14
5.4.1 Determinazione del fattore b	14
5.4.2 Determinazione del fattore ω	14
5.5 Conguagli.....	16
5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario.....	17
5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo.....	18
5.8 Rimodulazione dei conguagli.....	18
5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale.....	18
5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	18
5.11 Ulteriori detrazioni.....	18

Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

1. Premessa

Con Deliberazione 363/2021/R/Rif, ARERA ha disposto all'articolo 27.4:

"Il PEF deve [...] includere una tabella, corredata dalla relazione di accompagnamento e dalla dichiarazione di veridicità (da redigere secondo schemi tipizzati, resi disponibili dall'Autorità con successivo provvedimento), che riporta in particolare:

- per ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, l'indicazione delle componenti dei costi operativi, dei costi d'uso del capitale e delle voci di conguaglio, valorizzate secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento;*
- l'ammontare dei conguagli residui approvati dall'Ente territorialmente competente e il cui recupero è rinviato successivamente al 2025;*
- gli oneri relativi all'IVA e alle imposte, di cui dare separata evidenza".*

Successivamente con Determina 4 novembre 2021, 2/2021 - DRIF, la stessa Autorità ha emanato lo schema di relazione di accompagnamento composta da cinque capitoli, alcuni da redigersi a cura dell'Ente territorialmente competente ovvero del soggetto delegato allo svolgimento dell'attività di validazione (capitoli 1, 4 e 5), altri a cura del/i gestore/i del ciclo integrato dei rifiuti (capitoli 2 e 3).

Le informazioni, i dati e le valutazioni da inserire nei vari capitoli devono coprire l'intero orizzonte temporale del secondo periodo regolatorio (anni 2022-2025).

All'interno del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), ARERA attribuisce un ruolo preponderante all'Ente Territorialmente Competente: esso è definito come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*. A tale ente spettano funzioni di regolazione decisamente importanti, dal momento che lo stesso può adottare indici e coefficienti che incidono direttamente nel calcolo dei costi da coprire mediante tariffazione, oltre a svolgere funzioni di verifica sui dati elaborati e trasmessi dai soggetti gestori. In virtù di quanto appena evidenziato appare rilevante identificare il soggetto chiamato a svolgere tali compiti.

Il decreto legislativo 152/2006, parte IV, è rubricato *"Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"*: le disposizioni in essa contenute regolano l'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, e che le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente (articolo 200).

L'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. Il citato articolo 3-bis, al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *"funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]"*.

Come affermato da ARERA dapprima nella Delibera 443/2019 e poi nella Delibera 363/2021: *"il suddetto percorso di riordino dell'organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale"*.

Dunque nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare *"modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali"*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici

Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

previsti dalla normativa vigente. Inoltre, all'art. 201, comma 1 il legislatore specifica che: *“Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”*.

Nel caso della Regione Sardegna e nello specifico del Comune di Sant'Antioco non risulta istituito l'Ente Territorialmente Competente, pertanto le funzioni ad esso assegnate sono da ritenersi implicitamente assegnate ai Comuni.

La Deliberazione 363/2021/R/Rif di ARERA, all'articolo 7.4 ha stabilito che *“La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario”* ed è affidata all'Ente Territorialmente Competente *“fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisato all'Articolo 28 del MTR-2”*.

Come anticipato sopra, i compiti a cui è chiamato l'ETC non si esauriscono però nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte discrezionali; nella stessa figura di Ente Territorialmente Competente è ben riconoscibile una duplicazione di mansioni:

- lo svolgimento di attività prettamente tecnico-amministrative coincidenti con la verifica ed il controllo degli elementi trasmessi dai soggetti chiamati alla predisposizione dei Piani Finanziari per quanto di loro competenza, i cui contenuti sono stati descritti sulla base di quanto stabilito al Capitolo 4 dello schema della Relazione di accompagnamento (Allegato 2 Determina ARERA 2/DRIF/2021) e approvati con Determinazione del Segretario Comunale n. 303 del 26/04/2022
- la determinazione delle componenti discrezionali incidenti sul livello di gettito complessivo, individuate nel presente allegato dalla scrivente Giunta Comunale, che ha esercitato le funzioni di indirizzo proprie dell'ETC nella disciplina regolatoria di ARERA, sulla base dei contenuti di cui al Capitolo 5 dello schema della Relazione di accompagnamento (Allegato 2 Determina ARERA 2/DRIF/2021).

Dal momento che, come sopra detto, l'Ente territorialmente competente, nel caso specifico la scrivente Giunta Comunale, rimane il soggetto responsabile dell'elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all'Autorità, si è provveduto ad acquisire dai Gestori chiamati alla predisposizione del Piano Finanziario i capitoli 2 e 3 della relazione di accompagnamento che sono stati oggetto di precedente validazione da parte del Segretario Comunale come illustrato nella relazione adottata con la Determinazione del Segretario Comunale n. 303 del 26/04/2022 sopra richiamata, che costituisce il paragrafo 4 della presente relazione di accompagnamento unitaria.

In questa sede la scrivente relaziona sulle componenti discrezionali inserite nel tool di calcolo, dandone esplicita motivazione nei diversi paragrafi del capitolo 5.

1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario

Il Comune ricompreso nell'ambito tariffario oggetto del presente Piano Finanziario unitario è Sant'Antioco.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Si rende necessario, adempiendo a quanto previsto all'art. 1 dell'allegato A alla Delibera 363/2021 (MTR-2), individuare i soggetti chiamati alla predisposizione del Piano Finanziario 2022-2025 (anno 2022). Nel caso di specie i soggetti coinvolti sono:

Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

- Comune di Sant'Antioco – **Settore finanziario servizio tributi**: gestore della tariffa e del rapporto con gli utenti;
- Società COSIR S.r.l.: gestore della raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ed indifferenziate, del trattamento e smaltimento dei RSU, del trattamento e recupero dei rifiuti e dello spazzamento delle strade.

Inoltre, dal momento che nel caso specifico il Comune coincide con l'Ente Territorialmente Competente, in ottemperanza all'art. 28.3 del MTR -2 si rileva che al fine di evitare sovrapposizione fra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da ammettere all'interno del Piano Finanziario e chi è chiamato a validarli, si è ritenuto di separare i ruoli, affidando al Servizio Tributi il ruolo di gestore della tariffa e rapporto con gli utenti e al Segretario Comunale quello di validazione del Piano finanziario unitario.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Nella seguente tabella vengono indicati gli impianti di chiusura del ciclo di gestione cui vengono conferiti i rifiuti dell'ambito tariffario specificandone la tipologia (discarica, incenerimento senza recupero di energia, incenerimento con recupero di energia, impianto di compostaggio/digestione anaerobica o misti).

<i>Frazione</i>	<i>Codice EER</i>	<i>Nome del Gestore dell'impianto</i>	<i>Tipologia dell'impianto¹</i>	<i>Ubicazione impianto</i>
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108	VERDE VITA	C	CARBONIA
Rifiuti biodegradabili	200201	VERDE VITA	C	CARBONIA
Rifiuti ingombranti	200307	VERDE VITA	C	CARBONIA
Rifiuti ingombranti	200307	TECNOCASIC	IR	IGLESIAS
Rifiuti urbani indifferenziati	200301	TECNOCASIC	IR	CAPOTERRA
Rifiuti urbani indifferenziati	200301	TECNOCASIC	IR	IGLESIAS
Rifiuti urbani indifferenziati	200301	VILLASERVICE	D	VILLACIDRO

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, l'Ente territorialmente competente ha acquisito da ciascun gestore e relativamente a ciascun ambito tariffario di sua competenza:

1. il PEF relativo al singolo servizio svolto da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della Determina 2/DRIF/2021, compilata per le parti di propria competenza;
2. i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità all'Allegato 2 della Determina 2/DRIF/2021;
3. una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal Responsabile del Servizio finanziario, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
4. la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all'attività di validazione.

1 **D:** discarica
IS: incenerimento senza recupero di energia
IR: incenerimento con recupero di energia
C: impianto di compostaggio/digestione anaerobica
M: misti

1.5 Altri elementi da segnalare

L'Ente Territorialmente Competente non rileva eventuali ulteriori elementi relativi all'ambito tariffario interessato, meritevoli di segnalazione all'Autorità.

Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

A2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore COSIR S.r.l.

Per il Capitolo 2 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021 si rinvia a quanto trasmesso in prima battuta dal Gestore COSIR S.r.l. e successivamente integrato sulla base delle richieste formulate dal Soggetto validatore.

A3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore COSIR S.r.l.

Per il Capitolo 3 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021 si rinvia a quanto trasmesso in prima battuta dal Gestore COSIR S.r.l. e successivamente integrato sulla base delle richieste formulate dal Soggetto validatore.

B2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Comune di Sant'Antioco

Per il Capitolo 2 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021 si rinvia a quanto adottato dal Comune con Determina del Responsabile del servizio Finanziario n. 282 del 13/04/2022.

B3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Comune di Sant'Antioco

Per il Capitolo 3 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021 si rinvia a quanto adottato dal Comune con Determina Responsabile del servizio Finanziario n. 282 del 13/04/2022

Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

4. Attività di validazione

Per l'attività di validazione di cui al Capitolo 4 dell'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021 si rinvia a quanto adottato dal Segretario Comunale con **Determina n. ... del .../.../2022**.

Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 sono le seguenti:

	2022	2023	2024	2025
Tasso di inflazione programmata r_{pia}	+1,7%	+1,7%	+1,7%	+1,7%
Coefficiente di recupero di produttività X_a	-0,11%	-0,11%	-0,11%	-0,11%
Coeff. per il miglioramento previsto della qualità Q_{La}	+0%	+0%	+0%	+0%
Coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale P_{Ga}	+0%	+0%	+0%	+0%
Coeff. per adeguamento modifiche decreto legislativo n. 116/20 C_{116}	+0%	+0%	+0%	+0%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	+1,59%	+1,59%	+1,59%	+1,59%
Totale entrate tariffarie anno precedente - ΣT_{a-1}	€ 2.051.484	€ 1.858.020	€ 1.847.180	€ 1.835.650
Totale entrate tariffarie anno corrente - ΣT_a	€ 1.858.020	€ 1.847.180	€ 1.835.650	€ 1.833.400
Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) - ΣT_{max}	€ 1.858.020	€ 1.847.180	€ 1.835.650	€ 1.833.400

Per gli anni successivi al 2022, stanti le numerose variabili di cui ancora non è dato conoscere la valorizzazione, si interverrà eventualmente di anno in anno al fine di adeguare i valori dei parametri sopra considerati.

Stante il limite di crescita le entrate tariffarie per ciascuna annualità non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-2:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

L'art. 4.4 del MTR-2 introduce il coefficiente C_{116} la cui quantificazione deve essere idonea a coprire le componenti $CO^{exp}_{116, TV, a}$ e $CO^{exp}_{116, TF, a}$ ossia gli eventuali maggiori costi previsionali connessi agli scostamenti attesi rispetto alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/2020. Spetta all'Ente Territorialmente competente scegliere in quale misura valorizzare questo coefficiente soprattutto ai fini di una puntuale determinazione del parametro ρ_a ferma restando l'impossibilità di superare il limite massimo pari all'8,6% annuo.

Per l'anno 2022 gli elementi sopra descritti sono valorizzati come segue:

$$\rho_a = r_{pia} - X_a + Q_{La} + P_{Ga}$$

r_{pia}	Tasso di inflazione programmata	Valore fissato dalla Deliberazione ARERA 363/2021	+ 1,7 %
X_a	Miglioramento della produttività	Paragrafo 5.1.1 della presente relazione	-0,11 %
Q_{La}	Miglioramento previsto della qualità	Paragrafo 5.1.2 della presente relazione	+ 0,0 %
P_{Ga}	Modifiche del perimetro gestionale	Paragrafo 5.1.2 della presente relazione	+ 0,0 %
C_{116}	Adeguamenti alle novità introdotte dal D.L. 116/20	Paragrafo 5.1.3 della presente relazione	+ 0,0 %
ρ_a: Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe:			+ 1,59 %

Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

Per l'anno 2022, la verifica puntuale dell'incremento delle entrate tariffarie è verificata come segue:

ΣT_{a-1} : Importo complessivo determinato dal Piano Finanziario anno $a-1$ (2021), pari ad € 2.051.484,00

ρ_a : Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, determinato come sopra e pari al 1,59%

ΣT_a : Importo complessivo del Piano Finanziario anno a (2022), pari ad € 1.858.020,00.

Appare verificata la formula descritta all'articolo 4 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, in quanto:

$$€ 1.858.020,00 / € 2.051.484,00 = 0,9057 \leq (1 + 1,59\%) = 1,0159$$

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività occorre fare riferimento all'articolo 5 del MTR-2. I limiti sono riportati nella seguente tabella:

		$CUeff_{a-2} > Benchmark$	$CUeff_{a-2} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1 + \gamma_a) \leq 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO $(1 + \gamma_a) > 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

Le variabili da considerare sono:

- il confronto tra costo unitario effettivo della gestione ($CUeff_{a-2}$) e il Benchmark di riferimento: per determinare il primo occorre dividere il valore totale del Piano Finanziario 2020 per il quantitativo di rifiuti prodotto nel Comune: si ottiene il valore di 32,28 €/kg; per ottenere il secondo occorre fare riferimento al fabbisogno standard di cui all'articolo 1 comma 653 della Legge n. 147/2013, riferito anch'esso all'annualità 2020: l'importo è pari a 29,23 €/kg. Stante quindi la relazione $CUeff_{a-2} > Benchmark$ occorrerà posizionarsi nei quadranti a sinistra della tabella di cui sopra;

- la valutazione dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari: per la determinazione del valore di γ_a si rinvia al paragrafo 5.4.2. Stante la valorizzazione di detto parametro a 0 emerge un valore di $(1 + \gamma_a) > 0,5$ e pertanto occorrerà considerare i quadranti di cui alla riga inferiore della tabella di cui sopra.

Sulla base di quanto indicato fin qui e stante l'individuazione del quadrante di riferimento, il valore della variabile X_a viene individuato nella misura del 0,11%.

Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

Al fine di determinare il coefficiente QL_a assunto per l'anno 2022 occorre fare riferimento:

- ai miglioramenti previsti nella qualità o nelle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- agli adeguamenti rispetto ai nuovi standard di qualità introdotti dall'Autorità con Deliberazione 15/2022.

Per entrambi gli aspetti, l'Ente Territorialmente Competente, come anche suggerito dai soggetti Gestori, ritiene di non valorizzare alcun incremento della variabile in commento.

Al fine di determinare il coefficiente PG_a assunto per l'anno 2022 occorre considerare le eventuali modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi. Non rilevandosi variazioni relativamente all'anno 2022 l'Ente Territorialmente Competente ritiene di valorizzare a zero anche questo secondo coefficiente, come anche indicato dai soggetti Gestori all'interno del rispettivo PEF "grezzo".

5.1.3 Coefficiente C116

Per l'eventuale valorizzazione del coefficiente C_{116a} , lo scrivente ETC ha verificato l'eventuale necessità di copertura dei maggiori costi indicati nelle componenti $CO_{TV, a}^{116}$ e $CO_{TF, a}^{116}$ riconducibili alle novità introdotte dal decreto legislativo 116/2020.

Occorre altresì considerare che il coefficiente può essere valorizzato solo nel caso di mancata valorizzazione massima degli altri parametri visti sopra.

Si consideri infatti che il limite massimo dell'incremento tariffario ammesso dall'Autorità è pari all'8,6%, dato proprio dalla valorizzazione più elevata di ciascuna delle seguenti variabili nella formula:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

come di seguito rappresentato

$$\rho_a = 1,7\% - 0,1\% + 4\% + 3\% = 8,6\%$$

Per questo motivo una quantificazione del coefficiente C116 è attuabile solo nel caso in cui dalla formula sopraindicata non si giunga quindi alla valorizzazione massima, che resta fissata all'8,6%.

Considerate le informazioni trasmesse dai soggetti Gestori, l'Ente Territorialmente Competente ritiene di non valorizzare il coefficiente suddetto dal momento che le variazioni intervenute determinano modifiche trascurabili nell'operatività dei Gestori coinvolti.

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2, lo scrivente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità.

5.2.1 Componente previsionale C0116

In relazione alla componente di costo previsionale CO_{116} si rileva che non risulta all'interno dei Piani finanziari grezzi dei gestori alcun incremento o decremento dei costi connessi alla nuova classificazione dei rifiuti operata dall'Allegato L-quater al D. lgs. 152/2006, né alcun incremento o decremento dei costi connessi rispettivamente alla riammissione all'interno del servizio pubblico di raccolta di utenze non domestiche precedentemente escluse in forza del limite quantitativo di assimilazione vigente e alla fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta di utenze non domestiche che si sono avvalse della facoltà concessa dall'articolo 238 comma 10 D. Lgs. 152/2006. Pertanto il valore nel PEF risulta pari a 0,00 €.

5.2.2 Componente previsionale CQ

Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

In merito all'adeguamento ai nuovi standard minimi di qualità, ARERA con Delibera 15/2022/R/Rif e relativo allegato A ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che prevede l'introduzione, dal 1° gennaio 2023, di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, che saranno affiancati da indicatori e da relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori.

In considerazione di quanto previsto nel Contratto di servizio vigenti, con Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 13/04/2022, lo scrivente ETC ha previsto che la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani nel Comune di Sant'Antioco sia ricompresa nello schema regolatorio I.

Dal momento che non si rileva all'interno dei Piani finanziari grezzi dei gestori alcuna proposta di valorizzazione della componente connessa all'adeguamento agli obblighi di servizio previsti dallo schema regolatorio individuato, non si rende necessaria la valorizzazione della voce di costo CQ.

5.2.3 Componente previsionale COI

La componente di costo di natura previsionale COI è destinata alla copertura degli oneri fissi e variabili attesi connessi al conseguimento di target riconducibili a:

- modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti;
- all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile, $COITV_{a}^{exp}$, rientrano quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. Tra gli oneri di natura fissa, $COITF_{a}^{exp}$, rientrano l'eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza (ARERA, All. A alla Deliberazione 363/2021/R/Rif – art. 10.2).

L'introduzione delle componenti $COITV_{a}^{exp}$ e $COITF_{a}^{exp}$ può avvenire nel caso in cui si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le citate componenti;
- la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala.

Nel caso specifico del Comune di Sant'Antioco non si rende necessaria la valorizzazione di tale componente dal momento che non si rileva all'interno dei Piani finanziari grezzi dei gestori alcuna proposta di valorizzazione connessa alle modifiche del perimetro gestionale o al miglioramento dei servizi forniti.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

Si dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani con particolare riferimento al rispetto delle tabelle previste nell'art.15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

Tutti i cespiti presentati dal Gestore e dal Comune si riferiscono a beni per il servizio di gestione dei rifiuti urbani presenti nelle fonti contabili obbligatorie e sono stati valorizzati con vite utili regolatorie come definite dal metodo MTR-2.

Non si rilevano casi di adozione di una vita utile inferiore o superiore a quella regolatoria.

Non si rilevano, altresì, cespiti non direttamente riconducibili a quelli previsti dalle sopra menzionate tabelle di cui agli art. 15.2 e 15.3.

5.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

Come stabilito all'art. 3 del MTR-2 di ARERA, L'Ente Territorialmente Competente è chiamato alla valorizzazione di opportuni fattori di *sharing* dei proventi in grado di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiale e/o energia e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore. La valorizzazione da parte dell'ETC avviene mediante due parametri, b_a e ω_a .

5.4.1 Determinazione del fattore b

b_a è il fattore di *sharing* dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,3 ; 0,6]$ e opera come moltiplicatore dell'importo AR indicato dal Gestore, che è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato.

Per il Comune di Sant'Antioco l'Ente Territorialmente Competente sceglie di adottare il valore di 0,6 premiando la cittadinanza per il mantenimento di elevati standard di Raccolta Differenziata che consentono importanti recuperi: a tal proposito è stato utilizzato il massimo coefficiente in abbattimento dei costi.

5.4.2 Determinazione del fattore ω

Il fattore $b(1+\omega)$: è il fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza: questi opera come moltiplicatore dell'importo AR_{sc} indicato dal Gestore, che è la somma dei ricavi derivanti non solo dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI ma anche da altri Consorzi non aderenti al CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio.

Il fattore ω è determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri relativi:

- alla valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti $\gamma_{1,a}$, tenuto anche conto della coerenza fra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari. L'Ente Territorialmente Competente:

in caso di valutazione soddisfacente, valorizza $\gamma_{1,a}$ nell'intervallo $[-0,2 / -0]$ mentre, in caso di valutazione non soddisfacente sceglie il range $[-0,4 / -0,2]$

- al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo $\gamma_{2,a}$, tenuto conto anche della percentuale delle frazioni estranee registrate. Spetta all'Ente Territorialmente Competente scegliere come valorizzare il suddetto coefficiente che può essere valorizzato: nel range $[-0,15 / 0]$ in caso di valutazione soddisfacente oppure nel range $[-0,3 / -0,15]$ in caso di valutazione non soddisfacente.

L'Ente Territorialmente competente una volta compiute le dovute valutazioni in merito ai due coefficienti sopra esposti ($\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$), provvede alla quantificazione del parametro ω secondo le seguenti valutazioni:

- Se entrambi i coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ assumono valore soddisfacente (quindi vicino al valore 0) $\rightarrow \omega$ sarà pari a 0,1

Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

	$-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa: $b(1+0,1)$;

- Se entrambi i coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ rivelano un risultato non soddisfacente $\rightarrow \omega$ assumerà valore pari a 0,4;

	$-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa: $b(1+0,4)$;

- Se $\gamma_{1,a}$ assume valore soddisfacente e $\gamma_{2,a}$ invece rivela risultato opposto, non soddisfacente $\rightarrow \omega$ sarà pari a 0,2;

	$-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa: $b(1+0,2)$;

- Se $\gamma_{1,a}$ assume valore non soddisfacente e $\gamma_{2,a}$ indica un esito soddisfacente $\rightarrow \omega$ sarà pari a 0,3;

	$-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa: $b(1+0,3)$;

Con riferimento al Comune di Sant'Antioco ed in considerazione delle risultanze osservate che mostrano un risultato di

$\gamma_{1,a}$ soddisfacente,

e

$\gamma_{2,a}$ soddisfacente

si individua, per il parametro ω , il valore di 0,1 da inserire nella formula $b(1+\omega)$ per l'individuazione del fattore di sharing dei proventi.

Pertanto:

Coefficiente	Intervallo di riferimento	Valore
b	$0,3 < 0,6$	0,6
ω	$0,1 < 0,4$	0,1
$b(1+\omega)$	$0,33 < 0,84$	0,66

5.5 Conguagli

Prima di procedere all'individuazione delle voci a conguaglio valorizzabili all'interno del Piano Finanziario 2022-2025, si ritiene necessario fornirne una breve definizione delle componenti che si intende valorizzare:

Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

- Conguaglio "Cura Italia" ($RCU_{TV} - RCU_{TF}$) è il conguaglio stabilito dal D.L. 18/20 ex art. 107 comma 5: esso concedeva la possibilità di riapprovare, nel 2020, le tariffe TARI del 2019 a patto che l'Ente che decideva di avvalersene, procedesse alla quantificazione ed approvazione del nuovo Piano Finanziario 2020, entro il 31 dicembre dello stesso anno. La quota derivante dalla differenza fra i costi variabili e fissi desumibili dal Piano Finanziario 2020 e dai costi inseriti nel PEF 2019, avrebbe dovuto essere indicata per intero nel PEF 2021 o ripartita nelle tre annualità successive.

L'Ente territorialmente Competente, sulla base dei risultati inseriti e riscontrati all'interno dei precedenti Piani Finanziari, stabilisce di valorizzare le voci di conguaglio relative a:

- Conguaglio "Cura Italia" (D.L. 18/2020, art. 107 c. 5) da inserire nel PEF 2022, nella quota di € 9.281,00.

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Le verifiche condotte sui PEF predisposti dai gestori, che hanno tenuto conto di tutte le componenti, sia riferite alla conduzione del servizio che ad eventuali investimenti programmati, non hanno fatto emergere situazioni di criticità tali da compromettere l'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1. Risulta pertanto rispettato il principio previsto dal comma 654 dell'art. 1 della L. 147/2013, che impone la copertura integrale dei costi con entrate tariffarie.

Con riferimento all'equilibrio economico finanziario dei Gestori coinvolti nel servizio si segnala quanto segue:

COSIR S.r.l., titolare della gestione operativa del servizio di igiene ambientale, presentava, al termine dell'esercizio di riferimento per l'individuazione dei costi efficienti, i seguenti parametri economici, patrimoniali e finanziari:

Voce	Valore al 31.12.20
A) Valore della produzione	€ 21.583.221
B) Costi della produzione	€ 20.934.869
21) Risultato di esercizio	€ 382.962
Totale Attivo patrimoniale	€ 23.771.009
A) Patrimonio Netto	€ 6.959.416
D) Debiti	€ 13.367.350
D4) Debiti vs banche	€ 6.327.774
Incidenza Patrimonio Netto su Attivo Patrimoniale	29%
Incidenza Debiti su Attivo Patrimoniale	56%
Incidenza Debiti vs banche su Attivo Patrimoniale	27%

Sulla base dei dati sopra riportati, non emergono situazioni di particolare disequilibrio del gestore operativo.

Il medesimo gestore, che ha sviluppato la determinazione dei costi efficienti a partire dai dati del bilancio 2020 (fonte contabile obbligatoria), non ha inoltre segnalato criticità potenzialmente impattanti sul proprio equilibrio economico finanziario derivanti dalla gestione del servizio di igiene ambientale.

Il Comune di Sant'Antioco, gestore istituzionale del servizio e titolare della funzione tariffaria, non ha segnalato particolari riflessi negativi derivanti dalla conduzione dello stesso, tali da impattare negativamente sul mantenimento degli equilibri economico finanziari complessivi dell'ente nel corso del periodo oggetto di regolazione.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

L'articolo 4.6 della Deliberazione 363/2021 dispone che *"In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti"*.

Questo Ente Territorialmente Competente ha rilevato che il valore del Piano Finanziario grezzo trasmesso dal Gestore, a seguito dell'applicazione dello sharing dei proventi sopra indicato, ammonterebbe ad **€ 1.782.981,00**. Tuttavia nell'anno 2020 lo stesso Gestore ha indicato una quota di proventi del servizio, da intendere come somma degli importi pagati ad esso dal Comune che ha affidato il servizio, pari ad € 1.510.026,00. Per l'anno 2022, a fronte degli accordi contrattuali in essere, il Comune riconoscerà al Gestore un corrispettivo pari ad **€ 1.568.805,84** (oltre IVA) per la gestione annuale del servizio, come emerge dalla tabella che segue:

Mensilità	Importo canone
gen-22	124.904,92 €
feb-22	124.904,92 €
mar-22	131.899,60 €
apr-22	131.899,60 €
mag-22	131.899,60 €
giu-22	131.899,60 €
lug-22	131.899,60 €
ago-22	131.899,60 €
set-22	131.899,60 €
ott-22	131.899,60 €
nov-22	131.899,60 €
dic-22	131.899,60 €
TOTALE	1.568.805,84 €
PEF grezzo	1.782.980,64 €
Differenza	-214.174,80 €

Dal momento che l'applicazione del contratto di servizio con il Gestore conferma di per sé la sostenibilità del rapporto economico con lo stesso, l'Ente Territorialmente Competente ritiene che sia possibile ricorrere alla c.d. rinuncia delle componenti di costo ammissibili, così come esplicitate nel PEF grezzo del Gestore, per una quota pari ad € 214.174,80 (come indicato nel tool allegato al foglio IN_Detr 4.6 del_363).

Nonostante il Gestore infatti esprima costi superiori nel proprio Piano Finanziario l'Autorità, al comma 4.6 della citata deliberazione 363/2021/R/RIF, ha chiarito che le tariffe, elaborate sulla base della metodologia de quo e della normativa vigente, debbano essere considerate – ai sensi di quanto già previsto dall'articolo 2, comma 17, della legge 481/95 – come i prezzi massimi unitari dei servizi, consentendo all'Ente territorialmente competente di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dalle procedure competitive di scelta del gestore (ARERA Deliberazione 362/2020/R/Rif).

La scelta di applicare la suddetta detrazione, come concesso da ARERA, è funzionale al rispetto della tutela del contribuente, dal momento che l'applicazione di un valore di costo efficiente così come determinato dal Gestore comporterebbe un aggravio di oneri per il contribuente, a fronte di un costo sostenuto dal Comune nei confronti del Gestore di importo inferiore. Ciò genererebbe un surplus di entrata per l'ente locale non necessario alla copertura integrale dei costi sostenuti dal Comune stesso.

Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

Tale circostanza, come indicato nell'articolo 28.2 del MTR-2 (Allegato alla Deliberazione 363/2021/R/Rif) deve essere comunicata al Gestore:

"L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio".

La scelta adottata consente anche di non dover eccedere il limite all'incremento tariffario imposto dall'Autorità, che come si è detto, comporterebbe un aggravio ingiustificato della pressione tributaria sui contribuenti. All'interno del tool di calcolo sono indicate al foglio IN_Detr 46 del 363 le somme relative alle quote relative al PEF grezzo del Gestore che non si intende coprire con le entrate TARI stabilite con Piano Finanziario.

5.8 Rimodulazione dei conguagli

Lo scrivente stabilisce, relativamente al Comune di Sant'Antioco, di non avvalersi della facoltà concessa all'art. 17.2 del MTR-2 di rimodulazione dei conguagli fra le diverse annualità del periodo regolatorio e di un eventuale recupero degli stessi anche in annualità successive al 2025.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Lo scrivente ETC stabilisce, relativamente al servizio di gestione dei rifiuti del Comune di Sant'Antioco, di non avvalersi della facoltà concessa all'art. 4.5 del MTR-2 di rimodulare, tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio, la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita.

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Dal momento che non si riscontrano situazioni di squilibrio economico e finanziario, non si ritiene necessario il superamento del limite annuale di crescita – determinato secondo le regole dell'articolo 4.1 del MTR-2.

5.11 Ulteriori detrazioni

L'Ente Territorialmente Competente prende visione delle indicazioni fornite dal Comune di Sant'Antioco al paragrafo 3.2.1 della relazione di accompagnamento predisposta e trasmessa allo scrivente.

Si ritengono ammissibili come detrazioni ai sensi dell'art. 1.4 della Determinazione 2/2021 i valori relativi a:

- a) Contributo MIUR di importo pari ad € 8.463,97;
- b) entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione di importo pari ad € 144.604,28.

Alla luce di quanto sopra lo scrivente ETC, in ottemperanza a quanto stabilito dall'Autorità evidenzia che l'importo ottenibile dal Comune mediante gettito TARI è pari alla differenza che deriva applicando al totale del Piano Finanziario 2022 le suddette detrazioni: € 1.858.020,00 - € 153.528,00 = € 1.704.492,00.

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Comune di Sant'Antioco			Ambito tariffario: Comune di Sant'Antioco			Ambito tariffario: Comune di Sant'Antioco			Ambito tariffario: Comune di Sant'Antioco		
	Costi del/i gestore/i diversi/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diversi/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diversi/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diversi/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati <i>CRT</i>	12.585	-	12.585	12.152	-	12.152	12.152	-	12.152	12.152	-	12.152
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <i>CTS</i>	157.210	-	157.210	156.757	-	156.757	156.757	-	156.757	156.757	-	156.757
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <i>CTR</i>	260.901	-	260.901	260.148	-	260.148	260.148	-	260.148	260.148	-	260.148
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <i>CRD</i>	668.976	-	668.976	667.050	-	667.050	667.050	-	667.050	667.050	-	667.050
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <i>CO^{EXP}_{116,TV}</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <i>CQ^{EXP}_{TV}</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 <i>CO^{EXP}_{TV}</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <i>AR</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing <i>b</i>	1	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing <i>b(AR)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance <i>AR_{sc}</i>	135.332	-	135.332	155.084	-	155.084	155.084	-	155.084	155.084	-	155.084
Fattore di Sharing <i>ω</i>	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing <i>b(1+ω)</i>	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing <i>b(1+ω)AR_{sc}</i>	89.319	-	89.319	102.355	-	102.355	102.355	-	102.355	102.355	-	102.355
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <i>RC_{tot}_{TV}</i>	-	9.281	9.281	-	9.281	9.281	-	9.281	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	101.035	101.035	-	113.169	113.169	-	113.169	113.169	-	113.169	113.169
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$\sum TVa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/If	1.010.353	110.316	1.120.669	993.752	122.450	1.116.202	993.752	113.169	1.106.921	993.752	113.169	1.106.921
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <i>CSL</i>	358.594	-	358.594	357.341	-	357.341	357.341	-	357.341	357.341	-	357.341
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <i>CARC</i>	9.280	97.565	106.845	8.673	97.565	106.238	8.673	97.565	106.238	8.673	97.565	106.238
Costi generali di gestione <i>CGG</i>	132.574	21.687	154.261	123.909	21.687	145.597	123.909	21.687	145.597	123.909	21.687	145.597
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <i>CCD</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi <i>CO_{AL}</i>	357	-	357	357	-	357	357	-	357	357	-	357
Costi comuni <i>CC</i>	142.211	119.252	261.463	132.939	119.252	252.192	132.939	119.252	252.192	132.939	119.252	252.192
Ammortamenti <i>Amm</i>	28.009	-	28.009	28.009	-	28.009	28.009	-	28.009	28.009	-	28.009
Accantonamenti <i>Acc</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto <i>R</i>	29.639	-	29.639	27.439	-	27.439	25.394	-	25.394	23.350	-	23.350
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <i>R_{IC}</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 <i>CK_{proprietari}</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale <i>CK</i>	57.649	-	57.649	55.448	-	55.448	53.404	-	53.404	51.359	-	51.359
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <i>CO^{EXP}_{116,TF}</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <i>CQ^{EXP}_{TF}</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR <i>CO^{EXP}_{TF}</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <i>RC_{TF}</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	59.645	59.645	-	65.997	65.997	-	65.792	65.792	-	65.588	65.588
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$\sum TFa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/If	558.453	178.897	737.350	545.729	185.249	730.978	543.684	185.045	728.729	541.640	184.840	726.480
$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/If	1.782.981	289.214	2.072.194	1.753.656	307.699	2.061.355	1.751.611	298.213	2.049.825	1.749.567	298.009	2.047.575
$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/If	1.568.806	289.214	1.858.020	1.539.481	307.699	1.847.180	1.537.436	298.213	1.835.650	1.535.392	298.009	1.833.400
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			83%			83%			83%			83%
q_{d-2} ton			5.786,03			5.786,03			5.786,03			5.786,03
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			32,28			35,46			32,11			31,92
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			29,23			29,23			29,23			29,23
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata <i>y_r</i>			0,00			0,00			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo <i>y_r</i>			0,00			0,00			0,00			0,00
Totale <i>y</i>			0,00			0,00			0,00			0,00
Coefficiente di gradualità <i>(1+y)</i>			1,00			1,00			1,00			1,00
Verifica del limite di crescita												
<i>p_i</i>			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività <i>X_s</i>			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità <i>QL_s</i>			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale <i>PG_s</i>			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 <i>C₁₁₆</i>			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe <i>ρ</i>			1,59%			1,59%			1,59%			1,59%
<i>(1+ρ)</i>			1,0159			1,0159			1,0159			1,0159
$\sum Ts$			1.858.020			1.847.180			1.835.650			1.833.400
$\sum TV_{s+1}$			1.227.504			1.120.669			1.116.202			1.106.921
$\sum TF_{s+1}$			823.980			737.350			730.978			728.729
$\sum T_{s+1}$			2.051.484			1.858.020			1.847.180			1.835.650
$\sum T / \sum T_{s+1}$			0,9057			0,9942			0,9938			0,9988
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			1.858.020			1.847.180			1.835.650			1.833.400
delta ($\sum T_s - \sum T_{max}$)			-			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)	1.010.353	110.316	1.120.669	993.752	122.450	1.116.202	993.752	113.169	1.106.921	993.752	113.169	1.106.921
TFa dopo distribuzione delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)	558.453	178.897	737.350	545.729	185.249	730.978	543.684	185.045	728.729	541.640	184.840	726.480
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)	1.568.806	289.214	1.858.020	1.539.481	307.699	1.847.180	1.537.436	298.213	1.835.650	1.535.392	298.009	1.833.400
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			153.528			153.528			153.528			153.528

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-			-			-
ΣTV_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			967.141			962.674			953.393			953.393
ΣTF_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			737.350			730.978			728.729			726.480
Totale entrate tariffario dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.704.492			1.693.652			1.682.122			1.679.873
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Parere Tecnico

Comune di Sant'Antioco

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **945 / 2022**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO UNITARIO DEL
COMUNE DI SANT'ANTIOCO PER IL PERIODO 2022-2025 (ANNO 2022)**

Parere Tecnico

Ufficio Tributi

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi Parere: FAVOREVOLE

Data: 26/04/2022

Il Responsabile di Settore
LAI BEATRICE

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



Parere Contabile

Comune di Sant'Antioco

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **945 / 2022**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO UNITARIO DEL
COMUNE DI SANT'ANTIOCO PER IL PERIODO 2022-2025 (ANNO 2022)**

Parere Contabile

Settore Servizi Finanziari

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi Parere: FAVOREVOLE

Data: 26/04/2022

Il Responsabile di Settore
LAI BEATRICE

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

REGISTRO PER LE DELIBERE DI GIUNTA N° 68 DEL 27/04/2022

Oggetto: PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO UNITARIO DEL COMUNE DI SANT'ANTIOCO PER IL PERIODO 2022-2025 (ANNO 2022)

Attesto che la presente delibera è pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 28/04/2022 al 12/05/2022, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 ed è esecutiva dal 27/04/2022.

Sant'Antioco, Lì 28/04/2022

IL SEGRETARIO

PODDA SIRO

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005*



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

REGISTRO PER LE DELIBERE DI GIUNTA N° 68 DEL 27/04/2022

Oggetto: PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO UNITARIO DEL COMUNE DI SANT'ANTIOCO PER IL PERIODO 2022-2025 (ANNO 2022)

Attesto la presente delibera è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune dal giorno 28/04/2022 al 12/05/2022, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267.

Sant'Antioco, Lì 13/05/2022

IL SEGRETARIO
PODDA SIRO

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005